

Autorizzazione integrata ambientale: differimento di termini e norme transitorie
Decreto Legge 30.10.2007 n. 180 , G.U. 31.10.2007

Gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale già in esercizio potranno proseguire la propria attività fino al 31 marzo 2008, nelle more della definizione dei procedimenti di rilascio della medesima autorizzazione tuttora pendenti.

Tale proroga è stata stabilita dal decreto-legge n. 180 del 30 Ottobre 2007 al fine di evitare che la normativa antinquinamento blocchi il funzionamento di impianti industriali di vario genere, essenziali per il tessuto produttivo.

(Altalex, 2 novembre 2007)

DECRETO-LEGGE 30 Ottobre 2007 , n. 180

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

(GU n. 254 del 31-10-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento di termine

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".

Art. 2.

Normativa transitoria

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

(da www.altalex.it)